



# COMUNE DI MATHI

Città Metropolitana di Torino

\*\*\*\*\*

Via Domenico Borla, 21 - 10075 MATHI

C.F. e P. IVA 01568600017 - tel. 9261611 - 9261628 (Fax)

## ORDINANZA

### N. 25 DEL 09/06/2026

#### OGGETTO:

**DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE, VENDITA, CONSUMO E DETENZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E ALLUMINIO, NONCHE' DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE (OLTRE 21°), ALL'INTERNO DEL PARCO DI VILLA BOSSO, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DEL LUPPOLO 2026" CHE SI TERRA' NEL COMUNE DI MATHI DAL 11 GIUGNO AL 14 GIUGNO 2026**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la nota, acclarata al prot. dell'Ente al n. 2065 del 19.03.2026, con il quale il sig. SOPETTI Marco in qualità di legale rappresentante dell' Associazione Turistica Pro Loco Mathi, con sede a Mathi -TO- in Via Capitano Gatti n 5, ha richiesto l'occupazione del suolo pubblico dell'intero Parco di Villa Bosso e del parcheggio della Piazza DON Novero per la manifestazione denominata "FESTA DEL LUPPOLO 2026" che si terrà dal 11 giugno 2026 al 14 giugno 2026;

- Richiamato il piano di emergenza ed evacuazione, acclarato al prot. dell'Ente al n. 3964 del 05.06.2026, a firma dell' Arch. Francesco Arrigo;
- Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse e per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente provvedimento;
- Richiamato il Testo Unico degli Enti locali, emanato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Tutto ciò fin qui premesso e considerato e per le motivazioni citate;

#### ORDINA

**In occasione della manifestazione denominata "FESTA DEL LUPPOLO 2026" che si terrà dal 11 giugno 2026 al 14 giugno 2026 nel COMUNE DI MATHI, quanto segue:**

**1. Divieto a chiunque, nelle aree pubbliche interessate dallo svolgimento della manifestazione sopra citata e comunque nelle immediate vicinanze, di somministrare, vendere e/o consumare bevande in bottiglie o contenitori di vetro e alluminio, nonché divieto di somministrazione di bevande alcoliche (oltre 21°) all'interno del parco di Villa Bosso;**

**2. Divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e contenitori di alluminio, anche ove dispensate da distributori automatici;**

**3. Divieto di cui ai precedenti punti 1 e 2 opera anche nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività artigianali e/o commerciali, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico;**

### **DISPONE**

➤ che la presente Ordinanza venga resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Mathi, oltre ai consueti modi di diffusione;

### **AVVISA**

Che avverso il presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso al TAR Piemonte o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivo di 60 e 120 giorni.

### **AVVERTE**

Che il provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 7 agosto, n. 241; che l'inosservanza delle disposizioni del dispositivo della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale; è comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari; che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Torino entro il termine di trenta giorni, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro i termini di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA CUSTODIA E VIGILANZA

ROCCHIETTO, Vittorio

